GAL LEADER LANGHEROERO

*Imprese e istituzioni **insieme** per il **futuro** del **territorio***

Opportunità per aziende agricole in evoluzione

7 maggio 2025

FARE SQUADRA PER CRESCERE: STRUMENTI DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDE AGRICOLE

Avv. Prof. Nicola Lucifero
Responsabile Dipartimento di Diritto Agroalimentare
LCA Studio Legale

CIBO
FILIERE
SVILUPPO LOCALE

Biodiversità agroalimentare e filiere corte:
azioni possibili per coniugare
salute, ambiente, economia

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Efficienza delle imprese agricole: problematiche

- Debolezze strutturali del settore (fattori endogeni ed esogeni);
- La prospettiva dell'impresa agricola nel sistema delle relazioni di filiera;
- Ripartizione del valore;
- Frammentazione dell'offerta;
- Competitività su scala globale;
- Il crescente livello di regolazione del mercato agroalimentare;
- Profilo finanziario e della gestione del rischio;
- Obiettivi di sostenibilità;
- Forte individualismo.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Gli strumenti giuridici per facilitare la collaborazione tra imprese agricole in termini di efficienza ed economicità.
Il concorso tra la disciplina generale e la disciplina speciale nel contesto delle relazioni lungo la filiera agroalimentare.

Indice

- I fenomeni di aggregazione tra imprese agricole.
- Le forme di aggregazione **contrattuale**:
  - Il contratto di rete;
  - I Raggruppamenti Temporanei di Imprese;
  - Le organizzazioni di produttori (O.P.);
  - I consorzi;
- Le forme di aggregazione **societaria**.
- Conclusioni e prospettive future.

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Imprese agricole: le modalità di un percorso aggregato di crescita

1 COLLABORAZIONI O INTEGRAZIONI DI ATTIVITA’

Sottoscrizione di accordi più o meno strutturati fra imprese che possono prevedere, ad esempio, la costituzione di un consorzio o lo svolgimento in comune di una singola o di un gruppo di attività (es. contratti di rete).

2 ACQUISIZIONE SOCIETARIA DI QUOTE DI SOCIETA’ AGRICOLE

Operazioni di *M&A* aventi ad oggetto l’acquisizione di quote societarie da parte di una società di capitali esistente o *New.Co* di società agricole s.s. o s.r.l., che mantengono tutte le funzioni operative e gestorie degli *asset* agricoli.

Un progetto di
Finanziato nell’ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D’ALBA CREDITO COOPERATIVO

Le forme di aggregazione contrattuale e di collaborazione tra imprese

Contratto di rete

Con il **contratto di rete** due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Strutture consortili

È un'associazione di persone fisiche o giuridiche, liberamente creata o coattivamente imposta, per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone.

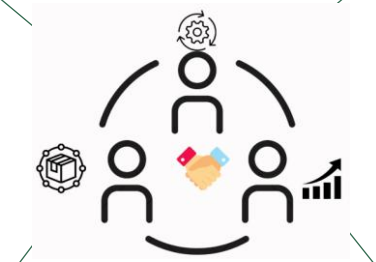

Contratti di filiera

I **contratti di filiera** sono accordi che vengono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale aventi rilevanza nazionale.

Organizzazioni di Produttori

Le O.P. costituiscono una soluzione organizzativa di imprese agricole associate dotate di personalità giuridica e sono costituite in forma societaria.
Le O.P. sono costituite per pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il contratto di rete tra imprese

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il contratto di rete tra imprese: struttura

Il contratto di rete è un contratto plurilaterale con **comunione di scopo** concluso da più imprenditori per il perseguimento di finalità specifiche comunemente individuate attraverso una **aggregazione funzionale** di imprese a carattere duraturo.

Art. 3, commi 4 *ter, quater* e *quinquies* D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

Lo **scopo** di tale creazione reticolare tra imprese è dato dalla definizione di un **programma comune di rete**, attraverso il quale si impegnano a:

- collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Inquadramento giuridico

I modelli di organizzazione reticolare possono essere di due tipi:

1 RETE-SOGGETTO

Tale modello di aggregazione tra imprese è costituito da una rete complessa con attività esterna dotata di **soggettività giuridica**.
E' un autonomo centro di imputazione di interessi, acquisendo rilevanza anche dal punto di vista tributario, in quanto ha partita IVA unitaria (**circolare n. 20/E 18.06.2013**).
La rete diviene un soggetto terzo rispetto alle imprese partecipanti e deve iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.
Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 d.lgs. N. 82/2005).

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune (se istituito) redige una situazione patrimoniale osservando le disposizioni relative al bilancio di esercizio della S.p.A. e si applica l'art. 2615-*bis* c.c..

2 RETE-CONTRATTO

Le imprese partecipanti mantengono la loro soggettività giuridica e tributaria ed i contraenti stipulano un contratto avente solo effetti obbligatori tra le parti.

Il contratto deve essere iscritto presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia dello stesso decorre da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di **tutti i sottoscrittori originari** (art. 3, co. 4 *quater* d.l. n. 5/2009).

Reti contratto in Italia

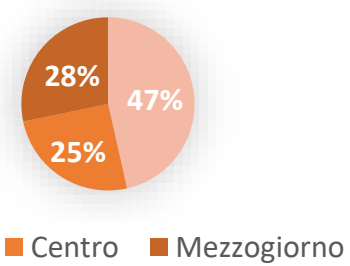

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Fondo patrimoniale comune

Art. 3, co. 4 *ter* d.l. 5/2009 (modificato dal d.l. 83/2012)

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli ***articoli 2614 e 2615****, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete,* ***i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune****.*

Il contratto di rete può prevedere l'istituzione di **un fondo patrimoniale comune** e di un **organo comune** destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi e si applicano gli articoli 2614 e 2615 c.c.

Anche se la rete non è dotata di **soggettività giuridica**, è prevista una limitazione di responsabilità per le imprese partecipanti alla rete tutte le volte in cui il contratto preveda l'istituzione di un fondo comune.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Gli elementi costitutivi del contratto di rete

Ai sensi dell'art. **3, co. 4 *ter* d.l. 5/2009**, il contratto di rete deve indicare:

- ✓ **Nome, ditta, ragione o denominazione sociale** di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- ✓ **Obiettivi strategici** di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- ✓ **Programma di rete** contenente diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante, modalità di realizzazione dello scopo comune;
- ✓ **Durata del contratto**, modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le **clausole di recesso anticipato** e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento parziale o totale dei contratto plurilaterali con comunione di scopo;
- ✓ Regole di assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo;
- ✓ Se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Se viene istituito un **fondo patrimoniale comune:**

- ✓ Denominazione e sede della rete;
- ✓ La misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti;
- ✓ Le regole di gestione del fondo medesimo;

RAPPRESENTANZA

L'organo comune, se costituito, agisce in **rappresentanza** della rete soggetto o dei singoli imprenditori nelle procedure di:

-programmazione negoziata con la PA;
-accesso al credito;
-sviluppo sistema imprenditoriale;
-utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Le reti che operano nel comparto agroalimentare

Nell'ambito del settore agroalimentare, i primi contratti di rete che hanno coinvolto imprese agricole sono stati stipulati nel 2011 e negli anni successivi vi è stata una progressiva crescita del numero di nuovi contratti e imprese partecipanti.

Le imprese agroalimentari in rete sono aumentate del **+4,8%** nei primi 5 mesi del 2020, tasso che, se confrontato con quello dello stesso periodo del 2019 (+4,2%), indica una crescita più sostenuta nell'anno in corso rispetto all'anno precedente.

Le imprese impegnate in **agricoltura, e servizi connessi sono le più presenti in rete** (83%) seguite da **industria alimentare** (12%).

	Agricoltura, silvicoltura e pesca		Industria alimentare e delle bevande	
Regioni	n. contratti	totale imprese	n. contratti	totale imprese
2010	0	0	1	2
2011	11	58	10	20
2012	26	80	30	87
2013	31	86	46	111
2014	42	225	36	84
2015	117	585	49	101
2016	205	1.172	58	108
2017	341	1.731	106	201
	773	**3.937**	**336**	**714**

Report ISMEA 2017

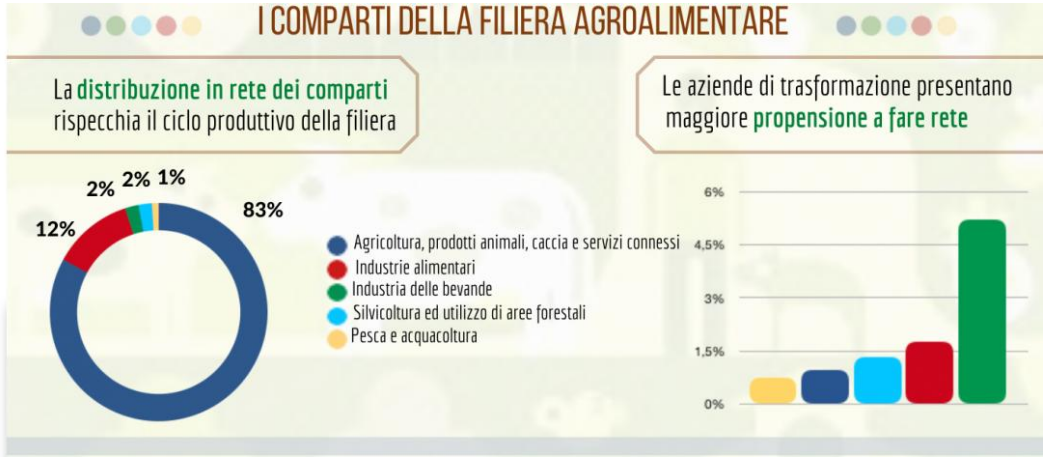

Report RetImpresa 2020

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il contratto di rete tra imprese agricole

Art. 1 *bis*, co. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91

Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei ***contratti di rete****, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da* ***imprese agricole singole ed associate****,* ***la produzione agricola*** *derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere* ***divisa fra i contraenti in natura*** *con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.*

ADEMPIMENTI FORMALI

Il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo (Art. 36, co. 5, d.l. 172/2012).

AMBITO GIUSLAVORISTICO

- Distacco e della codatorialità tra le imprese in rete (Art. 30, d.lgs. N. 276/2003);
- Quando almeno il 40% delle imprese legate da un contratto di rete siano agricole, è prevista **l'assunzione congiunta** di più lavoratori dipendenti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso le rispettive aziende e i datori di lavoro rispondono in solito delle obbligazioni contrattuali (artt. 3 *bis*, *ter* e *quinquies* d.lgs. n. 276/2003);
- Previsione di clausole di solidarietà (art. 3, co. 4 *sexies*, *septies, octies* d.l. 5/2009).

AGEVOLAZIONI FISCALI

- Riconoscimento di un credito di imposta pari al 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera a PMI di prodotti agroalimentari e imprese che producono prodotti agricoli *ex* All. I TFU per incentivare le reti di imprese (art. 3, co. 3, d.l. n. 91/2014);
- Priorità all'accesso a finanziamenti agevolati previsti dalle misure dei PSR regionali e nazionali.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

I soggetti partecipanti alla rete agricola

Le PMI agricole devono presentare i seguenti requisiti soggettivi:

- Sono imprese costituite in **forma** singola o associata (società di persone, società di capitali, consorzi, cooperative ecc.) ;
- La **ragione** o **denominazione sociale** della PMI agricola deve contenere l'indicazione di «società agricola».
- L'oggetto sociale della PMI agricola deve coincidere con l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.

art. 2 d.lgs. 99/2004

- Occupano **meno di 250 persone**;
- Il **fatturato** annuo della PMI non deve superare i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All. I Reg. CE n. 800/2008

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

I presupposti oggettivi della rete agricola

OGGETTO

- Gli obiettivi di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese partecipanti;
- Le modalità concordate tra le imprese per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- Gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell'individuazione delle attività necessarie da effettuare;
- Un **programma di rete** che contenga l'enunciazione dei diritti e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- Le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune.

La rete si realizza quando le imprese agricole mettono in comune i vari fattori della produzione

Attrezzature Know-how Risorse umane

ATTIVITÀ AGRICOLA

L'attività comune tra i retisti deve essere rivolta alla produzione agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e deve essere la medesima per tutti.
Le eventuali attività connesse non devono essere prevalenti o solo complementari.
(Ag. Entrate Prot. 954-84/2005 del 5.04.2017).

1. Se le aziende agricole hanno un indirizzo cerealicolo è possibile che nel terreno di un'impresa retista si produca frumento e nell'altro granoturco a condizione che la coltivazione sia condivisa ed entrambi i retisti effettuino delle lavorazioni in entrambi i settori.
2. Non si può configurare una rete «agricola» nel caso in cui vi siano produttori di uve ed uno di essi si dedichi esclusivamente alla trasformazione del vino.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

La rete-contratto agricola

Il contratto di rete nel settore agricolo assume frequentemente la struttura operativa di una **Rete-Contratto**.

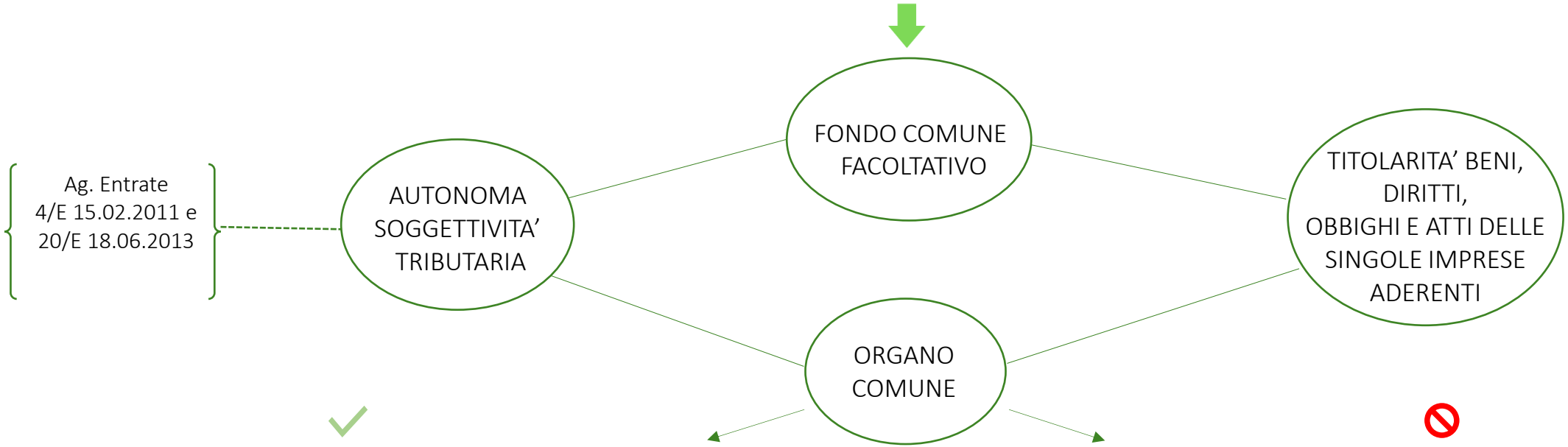

Gli atti posti in essere dal soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune incaricato dell'esecuzione del contratto producono effetto direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

=

Mandato con rappresentanza

Gli atti posti in essere dalle singole imprese o dall'impresa «**capofila**», che operano senza rappresentanza, non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti.

=

Mandato senza rappresentanza

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Gli obiettivi del contratto di rete agricolo

Le imprese agricole aderenti al contratto di rete si ripartiscono *pro quota* «**a titolo originario**» i prodotti agricoli derivanti dall'esercizio in comune dell'attività di rete se:

- Tutti i singoli retisti svolgono attività agricole di base e che le eventuali attività connesse, non solo non risultino prevalenti, ma siano legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà;
- La messa in comune dei terreni è obbligatoria e sarà significativa per tutti i partecipanti alla rete;
- La partecipazione al conseguimento dell'obiettivo comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizza mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- La divisione della produzione tra i retisti avviene in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- I prodotti oggetto di divisione non saranno successivamente ceduti tra i retisti, né essere oggetto di monetizzazione, né di conguaglio in denaro.

Ris. Ag. Entrate n. 75/E del 21.06.2017 e Mipaaf

La funzione essenziale della disciplina speciale consiste nel rendere possibili accordi competitivi per imprese agricole aderenti, senza intaccarne l'autonomia, non già lungo l'intera filiera (**accordi verticali**), ma nell'ambito di un segmento della filiera stessa (**accordi orizzontali**).
In tal senso, la pariteticità va intesa anche nel senso dell'applicabilità della disciplina speciale solo nel caso di contratti di rete in cui l'attività solta dai singoli retisti - oltre ad essere un'attività agricola - sia anche la medesima per tutti (ad esempio, produzione ortofrutticola, lattiero/casearia, vitivinicola, ecc.).

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

La natura del contratto di rete tra imprese agricole (ART. 45 d.l. 22 giugno 2012, n. 83)

Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ***non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203****.*

1 CONTRATTO DI RETE AGRICOLO

La collaborazione e la cooperazione fra imprese agricole è finalizzata ad accrescere un'attività economica e produttiva già esistente, che acquista una diversa dimensione per avere organizzato, in modo differente l'attività imprenditoriale.

Il contratto di rete è un moderno contratto di compartecipazione agraria con causa associativa, il cui programma di rete è modellato sul processo produttivo agricolo che giunge alla realizzazione di prodotti agricoli più complessi.

2 CONTRATTI AGRARI L. 203/82

I contratti aventi ad oggetto la concessione in godimento di un fondo sono finalizzati a dare corso ad un'attività di coltivazione del fondo finalizzata ad ottenere i prodotti agricoli destinati al mercato ed esercitare l'attività di impresa agricola.

L'art. 45 l. 203/1982 esclude l'applicazione di concludere contratti agrari con causa associativa (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria).

L'art. 56 l. 203/1982 esclude l'applicazione della legge ai contratti agrari di compartecipazione agraria stagionale.

CONTRATTO DI COMPARTECIPAZIONE

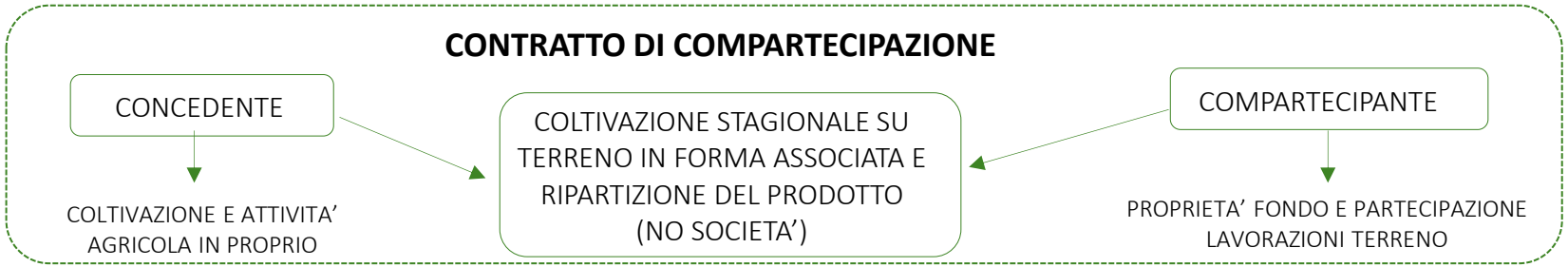

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il contratto di rete agricolo è un contratto con comunione di scopo con causa associativa

- ✓ La rete agricola si configura come un'attività associata **non societaria** caratterizzata dall'adesione di figure imprenditoriali che sono allo stesso tempo concedenti e partecipanti.
- ✓ L'attività di rete consiste nella messa in comune dei terreni per ottenere un determinato prodotto da mettere a disposizione dei retisti.
- ✓ Il prodotto agricolo non è trasferito dalla rete ai singoli retisti, ma acquistato dagli stessi a titolo originario.
- ✓ I retisti diventano comproprietari del prodotto secondo le percentuali previste in contratto.
- ✓ L'obbligo di divisione in natura impone il divieto che il prodotto possa essere oggetto di transazione tra i medesimi, al fine di evitare che lo scopo associativo possa nascondere un contratto di scambio, configurandosi il quale non sarebbe più possibile considerare il prodotto a titolo originario.
- ✓ La previsione dell'acquisto a titolo originario di una quota di produzione agricola non introduce un modo di acquisto a titolo originario *ex* art. 922 c.c.: deve considerarsi che questo abbia la stessa natura dell'acquisto dei frutti di impresa da parte dell'imprenditore.

La quota non ha la dignità di bene oggetto di autonomo diritto ed il retista potrà porre in essere atti di disposizione solo previo consenso di tutti i partecipanti.

Non è vietato procedere alla vendita collettiva, previa determinazione della quantità e della qualità del prodotto assegnato a ciascun retista, tramite l'impresa capofila sulla base di uno specifico mandato contenuto nel contratto di rete.

Se il mandato è senza rappresentanza, l'impresa fattura l'intero importo all'acquirente e poi ripartisce il ricavato tra i retisti.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Aspetti fiscali del contratto di rete agricolo

In assenza di una capofila che agisca per conto delle altre imprese, per i beni acquistati e per i servizi ricevuti nell'esecuzione del programma di rete le stesse imprese ricevono individualmente le fatture di acquisto ed alla fine del raccolto ciascuna potrà ritirare la propria quota di prodotto, provvedendo direttamente a completare il ciclo di produzione o di vendita dei prodotti, fatturando i relativi importi.

1. In presenza di una capofila che agisce in virtù di un **mandato con rappresentanza**, i fornitori dovranno emettere tante fatture quanti sono i partecipanti con l'indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile.

   Specularmente, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dalla capofila, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a se imputabile.

2. Se, invece, la capofila opera con **mandato senza rappresentanza** per le operazioni effettuate le imprese partecipanti alla rete dovranno fatturare la cessione dei propri prodotti alla capofila e quest'ultima li fatturerà ai terzi acquirenti. Il medesimo principio può essere applicato anche ai costi sostenuti dalla capofila e ribaltati alle altre aziende partecipanti alla rete.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

La tutela delle imprese *retiste* nella rete contratto agricola

1 Responsabilità

Art. 3, co. 4 *ter* d.l. 5/2009 (modificato dal d.l. 83/2012)

[...] *per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete,* ***i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune****.*

NO SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Le **obbligazioni** sono ***proprie*** **di ogni impresa retista** o di alcune a seconda che l'organo comune abbia speso, genericamente, il nome della rete e così il nome di tutte ovvero abbia agito in rappresentanza solo di taluni tra coloro che formano l'aggregazione imprenditoriale.

La responsabilità non si estende alle imprese a cui non è riferibile l'operazione compiute, mentre le imprese non estranee all'operazione risponderanno solidalmente (art. 2615, co. 2, c.c.).

Cass. 28.07.2020 n. 1652

2 I rimedi alle patologie contrattuali

Definite clausole contrattuali

Libro IV Codice civile

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

I vantaggi e le criticità del contratto di rete agricolo

VANTAGGI

- Incremento delle vendite e del fatturato
- Riduzione dei costi di produzione
- Riduzione dei tempi di approvvigionamento
- Accesso alle agevolazioni fiscali
- Priorità nei P.S.R.
- Partecipazioni alle gare d'appalto
- Migliore accesso ai capitali
- Incremento dell'innovazione
- Sviluppo delle risorse umane
- Facilitazione della internazionalizzazione dell'impresa

CRITICITA'

- Interruzione del contratto
- Exit del retista
- Responsabilità
- Rilevanza delle formalità della gestione della rete

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

I contratti di filiera

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

I contratti di filiera: disciplina nazionale

Art.66 l. n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche, da ultimo d.m. MiPAAF 8 gennaio 2016

- Si configurano quali strumenti per perseguire relazioni a livello orizzontale e verticale attraverso la **collaborazione** ed **integrazione** fra diversi soggetti della filiera operanti in territori multiregionali, nonché in un medesimo comparto produttivo. Questi ultimi si aggregano nella prospettiva di perseguire un **progetto in comune**, nel pieno rispetto delle norme antitrust applicabili in agricoltura e dell'autonomia contrattuale, migliorando in tal modo la distribuzione del valore lungo la filiera e superano i regionalismi;

- Attraverso questi accordi si persegue un **obiettivo comune** all'intera filiera ove ciascun partecipante contribuisce con la propria attività, con conseguenze sul piano della responsabilità in caso di inadempimento di una di queste.

- L'intera disciplina è finalizzata a favorire l'**integrazione** delle imprese, la **valorizzazione** delle produzioni e, più in generale, il **sostegno** al settore agroalimentare;

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

I contratti di filiera: struttura

(Decreto n.131169 del 19 marzo 2024)

Il programma di investimenti alla base dell'accordo di filiera deve:

- partire dalla **produzione agricola;**
- svilupparsi nei diversi segmenti della **filiera in un ambito territoriale multi regionale**.
- interessare tutte le fasi di produzione: da quella primaria a quella di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

I contratti di filiera

↓

- Costituiscono attuazione del **principio di collaborazione tra pubblico e privato**;
- Individuano il **soggetto proponente**, referente nei confronti del Mipaaf circa l'esecuzione del programma, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei **soggetti beneficiari**, cioè delle imprese ammesse alle agevolazioni.
- All'accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel **programma** che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera è sottoscritto solamente dai soggetti che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma.

Il PROGRAMMA DEVE ESSERE ARTICOLATO IN DIVERSE TIPOLOGIE DI **INTERVENTI** AMMISSIBILI IN RELAZIONE ALLA ATTIVITÀ SVOLTA DAI SOGGETTI BENEFICIARI.

Un progetto di Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

I contratti di filiera: interventi e obiettivi

- **INTERVENTI:** quelli ammissibili per il **settore agroalimentare** possono essere:
  - investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
  - investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli;
  - investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati negli Avvisi;
  - costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
  - progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo;

- **OBIETTIVI**: favoriscono i **processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera**, al fine di promuovere:

- la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti stessi,
- stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e
- garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Le organizzazioni di produttori

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Le organizzazioni di produttori: funzioni (art. 152 reg. (UE) 1308/2013 - art. 2 D.lgs. n.102/05)

① Funzione principale

Le O.P. si dedicano principalmente alla **gestione** e all'**organizzazione** della **commercializzazione dei prodotti agricoli** degli aderenti, provvedendo ad esempio alla vendita della produzione degli associati, così concentrando l'offerta, oltre che, tra l'altro, l'adeguamento della produzione in funzione della domanda, e la gestione delle crisi di mercato.

② Altre finalità

- **Ambientalistiche** (tutelare la qualità delle acque, dei suoli, favorire la biodiversità);
- **Ambientalistico-turistiche** (tutelare la qualità del paesaggio);
- **Igienico-sanitarie** (migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti);
- **Sicurezza alimentare** (favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi *ex R*eg. CE n.178/02).

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

Art.2, comma 2 d.lgs. n.102/05

*Per la realizzazione di **programmi** finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono **fondi di esercizio** alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.*

I PROGRAMMI OPERATIVI

- Azioni per migliorare i prodotti, la promozione della tracciabilità, la promozione della certificazione «di qualità» (che potrebbe essere di processo o di prodotto), la creazione di linee di prodotti biologici e simili.
- Misure volte a promuovere tecniche rispettose dell'ambiente e l'impiego di risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle produzioni che osservino «la normativa vigente».
- Azioni volte, comunque, a realizzare le finalità dell'O.P., compresi gli accordi di filiera.

Art.7 D.lgs. n.102/05

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

I requisiti delle O.P.: Art. 3 d.lgs. n.102/05

Forma giuridica

- **Società di capitali** aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- **Società cooperative agricole e loro consorzi**;
- **Società consortili** di cui all'articolo *2615-ter* del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Le previsioni statutarie

Gli **statuti** delle O.P. devono prevedere:

- gli obblighi, a carico dei soci, di applicare le regole stabilite dall'O.P.;
- di vendere la loro produzione per almeno il 75% per il tramite dell'organizzazione;
- di mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio.

Riconoscimento

Le O.P., ai fini del **riconoscimento**, devono dimostrare di:

- rappresentare un numero minimo di produttori;
- avere un volume minimo di produzione commercializzabile.

Il **riconoscimento** e **il controllo sulle O.P.** è affidato alle Regioni(art.4 e 5 co.3 del d.lgs n.102/05).

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

Accordi di sostenibilità
(art. 210 *bis* del reg.(UE) 1308/2013)

Qualsiasi tipo di accordo, decisione o pratica concordata che coinvolga i produttori, tanto orizzontalmente quanto verticalmente, che riguardi la produzione o il commercio di prodotti agricoli e che miri all'applicazione di norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, indipendentemente dalla forma di cooperazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Accordi di sostenibilità di cui è parte almeno un produttore di prodotti agricoli e stipulati con altri produttori (*accordi orizzontali*) o con uno o più operatori a diversi livelli della filiera alimentare (*accordi verticali*),anche a livello di distribuzione, rivendita all'ingrosso e rivendita al dettaglio.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

- **Ambientali** (*uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli*);
- **Produttivi** (*riduzione uso di pesticidi*)
- **Salute e benessere degli animali**

L'art. 210 *bis* Reg. (UE) 1308/2013 prevede la mancata applicazione dell'art. 101 TFUE agli **accordi,** alle **decisioni** e alle **pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli** e che mirano ad applicare **norme di sostenibilità** più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa UE o nazionale, **a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma**.

Art. 210 *bis*, par. 6

6. A decorrere dall'8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

La Commissione UE con [Comunicazione C/2023/1446] ha pubblicato gli orientamenti della stessa sulla esclusione dell'applicazione dell'art. 101 TFUE per gli accordi di sostenibilità.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

Orientamenti della Commissione sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210 bis del Reg. (UE) 1308/2013

Le strategie per la filiera agroalimentare entro il 2050

STRATEGIA SULLA BIODIVERSITÀ
(*Green Deal europeo*)

STRATEGIA «DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE»
(COM(2020) 381 final)

Obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'art. 210 *bis*

Obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'art. 210 *bis* non vincolanti

La Commissione, nel delineare i profili dell'art. 210 bis dell'OCM unica precisa che tale disposizione riguarda gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale. Tali accordi possono essere stipulati tra produttori («accordi orizzontali») oppure tra produttori e altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare («accordi verticali»).

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il contratto di consorzio

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

REGIONE PIEMONTE

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

La natura del contratto di consorzio (art. 2602 c.c.)

✓Rappresenta una più o meno complessa forma di **accordo** tra imprese che, pur rimanendo autonome dal punto di vista gestionale e giuridico, si vincolano e assumono obblighi reciproci al fine di regolare talune fasi delle loro attività di produzione e/o di distribuzione.

✓I **consorziati** rimangono comunque autonomi e liberi di agire in modo indipendente, fatti salvi gli obblighi consortili concordati.

Forme consortili

INTEGRAZIONE ORIZZONTALE

Le funzioni **comuni** vengono attivate da imprese che si trovano allo stesso stadio del ciclo produttivo per attuare strategie di sostegno dei prezzi, ripartire i mercati di sbocco tra i consorziati, accentrare i servizi commerciali, sfruttare insieme i brevetti, partecipare ad appalti privati o pubblici.

INTEGRAZIONE VERTICALE

Tra le imprese che operano in fasi diverse del ciclo produttivo di un determinato bene o servizio e intendono integrare i loro rapporti di produzione/fornitura/distribuzione.
Gli obiettivi perseguiti variano da quello più semplice, ad esempio, quello di gestire servizi in comune, a quello, tra i più complessi, di tutelare o controllare la qualità dei prodotti finali.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il contenuto del contratto di consorzio

- L'oggetto del contratto di consorzio.
- La durata
- La sede dell'ufficio.
- Gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati.
- Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili (es. rappresentanza in giudizio).
- Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati.
- I casi di recesso e di esclusione.
- Le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
- La quota dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione della stessa.

! *Se non diversamente stabilito dalle parti al momento della costituzione, il contratto non può essere modificato senza il* ***consenso unanime di tutti i consorziati*** *e tutte le modificazioni devono essere fatte per iscritto a pena di nullità* (art. 2607 c.c.).

La struttura del consorzio e le regole di amministrazione

CONTROLLO SULLE ATTIVITA' (art.2604 c.c.)

- ✓ È possibile per i consorziati istituire un **organo di controllo** con la funzione di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto.
- ✓ I **controlli** e le **ispezioni** cui i consorziati dovranno sottostare potranno riguardare sia i libri sociali dei singoli imprenditori, sia i magazzini, negozi, impianti nei limiti dello scopo dell'integrazione consortile.
- ✓ I patti consortili potranno prevedere, quale organo decisionale e/o di amministrazione del consorzio, **un'assemblea decisionale** cui partecipino tutti i consorziati e specificare le norme che ne regolino il funzionamento.

DELIBERAZIONI (art.2606 c.c.)

- ✓ Le **deliberazioni** relative all'attuazione di dettaglio dell'oggetto del consorzio, nel caso in cui il contratto non disponga diversamente devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
- ✓ A tale organo **compete** l'elezione degli altri organi consortili, la formulazione dei programmi di attività, le modifiche dello statuto, la determinazione di obblighi e diritti dei consorziati, in aggiunta a quanto già stabilito dal contratto di consorzio.
- ✓ Oltre all'assemblea dei consorziati, ci potranno essere uno o più **amministratori** o un **organo amministrativo**.

ORGANI PREPOSTI (art.2608 c.c)

- Nei rapporti che intercorrono fra il consorzio e gli organi preposti alla rappresentanza e alla amministrazione del consorzio stesso, valgono le norme sul **mandato** (artt. 1703 e seguenti del Codice civile).

- Gli **amministratori** del consorzio dovranno:
- adoperare la diligenza dovuta per il tipo di incarico ricevuto;
- non eccedere i poteri conferiti;
- rendicontare;
- rendere note ai partecipanti al consorzio tutte le circostanze intervenute che possano portare a una modificazione o a una revoca del mandato.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Le attività del Consorzio

- ✓ Il consorzio , come organismo di servizio, svolge un'attività che è l'espressione della **collettività dei consorziati**;
- ✓ Opera per procurare ai consorziati un **vantaggio economico** che non viene però realizzato dal consorzio (per poi ridistribuirlo fra i consorziati sotto forma di utili) ma viene realizzato direttamente dai consorziati sotto forma di **risparmio di spesa o di costi.**
- ✓ Il consorzio, **quando agisce in nome e per conto dei** consorziati, agisce quindi secondo le regole del mandato con rappresentanza, e il regime di responsabilità che ne deriva segue le norme generali di questo istituto.
- ✓ Il consorzio agisce anche **in nome proprio per conto di tutte le imprese consorziate**. Si verifica questa ipotesi sia **(i)** quando il consorzio contrae obbligazioni a proprio nome per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio stesso sia **(ii)** quando assume obbligazioni in nome proprio ma nell'interesse dei consorziati.

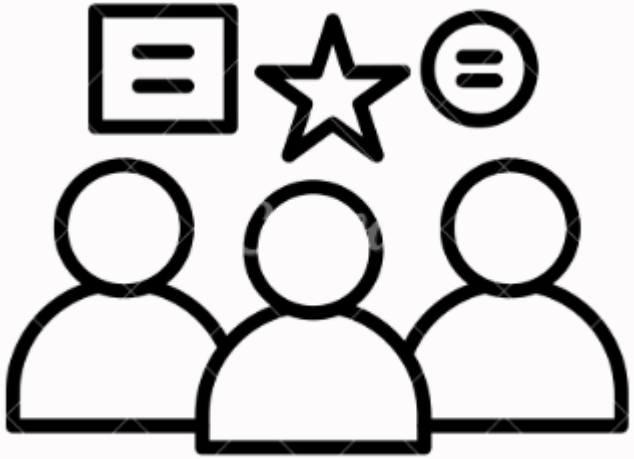

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

I raggruppamenti temporanei di imprese

(Artt. 65 e 68 d.lgs. 36/2023)

- Imprenditori individuali, artigiani, società, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili si associano e conferiscono **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi al fine di partecipare ad una gara d'appalto (Associazioni Temporanee di Imprese).
- Il mandato è conferito con un unico atto e deve risultare da scrittura privata autenticata e la sua revoca non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
- All'impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante, con conseguente responsabilità solidale.
- Ogni operatore conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- Lo scopo è limitato al compimento di una determinata opera e/o alla realizzazione di un progetto specifico.
- Attraverso questa forma giuridica "aggregativa", da un lato, le imprese medio-piccole possono partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate, dall'altro, l'impresa mandataria, che generalmente è una grande azienda, può unire la propria struttura a quella di aziende specializzate nell'esecuzione di opere specifiche minori, garantendo così un miglior risultato operativo.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

Il modello societario: operazioni *corporate* e *M&A*

Un progetto di

Finanziato nell'ambito di

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO CUNEO

Si ringrazia

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il modello societario: operazioni *corporate* e *M&A*

ASSET DEAL

Operazione di acquisizione di singole attività imprenditoriali, quali immobilizzazioni, diritti di proprietà industriale, rapporti contrattuali.

FORME DI AGGREGAZIONE

SHARE DEAL

Operazione di acquisizione di partecipazioni societarie dove la società acquirente rileva tutte le quote o una sola quota di maggioranza e/o di minoranza della società target che gestisce l'impresa.

FUSIONE

Viene costituita una nuova società in sostituzione delle singole imprese agricole oppure viene incorporata una società in una o più società.

Le azioni o quote della società incorporante sono assegnate ai soci delle società fuse/incorporate e non a queste ultime: tale aspetto distingue la fusione dal conferimento di azienda.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Il modello societario nell'impresa agricola

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
In collaborazione con
Si ringrazia

I profili dell'operazione

- Acquisizione da parte di una società terza della titolarità di una o più **società agricole s.s. o s.r.l.** al fine di garantirne la redditività (*holding*).
- Emissione di nuove quote/azioni sottoscritte da un soggetto Investitore mediante un'operazione di aumento di capitale.
- Le società agricole presenteranno la forma giuridica di s.s. o di società di capitali agricole e lo Statuto avrà come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.
- Le società agricole s.s. dovranno avere nella propria compagine sociale una figura di socio titolare della qualifica di **coltivatore diretto** o **IAP** e le società agricole di capitali (s.r.l. e s.p.a.) dovranno avere almeno un **amministratore titolare** della qualifica di **coltivatore diretto** o **IAP**.
- Migliore **gestione** degli *Asset* agricoli da parte delle **società agricole** e creazione di valore.

L'operazione deve tenere conto del regime di fiscalità agevolata di cui le **società agricole** beneficiano *ex* art. 2 L. n. 99 del 2004, quale l'agevolazione tributaria in caso di acquisto di **terreni agricoli**, con l'applicazione dell'imposta catastale dell'1% sul prezzo pagato per la compravendita.

La **gestione diretta** degli *Asset* agricoli da parte delle società agricole non interferisce con tali agevolazioni fiscali.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Conclusioni e prospettive future

L'**associazionismo** tra imprese gioca un ruolo strategico nell'ambito della filiera **agroalimentare.** Mentre le Organizzazioni di Produttori costituiscono delle strutture intermedie che veicolano una produzione assai frammentata tra molteplici produttori uniformandone le caratteristiche e la qualità, le **reti** si collocano su un livello diverso nella relazione di filiera, quale quello della fase produttiva.

Questa **collaborazione** tra imprese è alla base del sistema delle reti che coinvolge più soggetti con uno scopo precipuo che essi stessi definiscono con piena autonomia contrattuale.

Alla luce delle prospettive positive e dei vantaggi che il contratto di rete può comportare alle imprese, lo stesso costituisce uno strumento che, data la sua natura contrattuale *atipica*, non assoggettata alla legge sui contratto agrari, potrebbe essere utilizzato come **modello giuridico contrattuale uniforme** a livello nazionale per garantire anche alle imprese retiste di usufruire dei finanziamenti previsti dalla Politica Agricola Comune ai fini di garantire una produzione di qualità dei beni agricoli ed agroalimentari.

Inoltre, attraverso una serie di **operazioni M&A** le società agricole possono assicurarsi, quindi, una migliore gestione degli *asset* agricoli e produttivi in un'ottica di *(i)* generale accrescimento del valore delle stesse, di *(ii)* espansione del *business* agricolo a fronte di soggetti investitori che ne garantiscano la redditività e la struttura economica sotto il profilo organizzativo.

Un progetto di
Finanziato nell'ambito di
REGIONE PIEMONTE
Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
In collaborazione con
CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Si ringrazia
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO

Grazie per l'attenzione

Avv. Prof. Nicola Lucifero

nicola.lucifero@lcalex.it

LCA STUDIO LEGALE